

Roma, 7 dicembre 2011

Circolare n. 247/2011

Oggetto: Autotrasporto – Costi minimi – L’Antitrust boccia gli accordi di settore.

Con una lettera al Coordinamento Utente Trasporto Contenitori e con una segnalazione al nuovo Governo e ai Presidenti di Camera e Senato l’Autorità Garante del Mercato ribadisce il divieto di fissazione di costi minimi tramite accordi volontari di settore.

Secondo l’Antitrust a nulla valgono, dunque, le modifiche legislative dell’estate scorsa all’articolo 83 bis del D.L. n.112/2008 convertito nella Legge n.133/2008 che, proprio per scongiurare obiezioni della stessa Autorità, avevano subordinato la validità dei costi minimi da fissare con accordi di settore alla preventiva valutazione della Consulta dell’autotrasporto e al loro recepimento con decreto ministeriale.

L’Autorità Garante del Mercato sottolinea che quelle modifiche *“non sono idonee a eliminare il rischio che l’individuazione di costi minimi di servizio si traduca di fatto nella fissazione di tariffe minime”*. Questa ambiguità dell’articolo 83 bis ha spinto l’Antitrust a sottolineare nella segnalazione al Governo e al Parlamento anche l’incoerenza dello stesso articolo 83 bis con la Legge Sviluppo n.148 del settembre scorso che ha previsto, a partire dal prossimo gennaio, l’abrogazione automatica di restrizioni anticoncorrenziali tra cui l’imposizione di prezzi minimi. Prezzi minimi che secondo la stessa Autorità *“rappresentano l’inevitabile conclusione del processo di individuazione dei costi minimi di esercizio da parte di associazioni di categoria”*.

L’Antitrust peraltro non si pronuncia, non essendo stata interpellata in tal senso, sui costi fissati dall’Osservatorio della Consulta dell’autotrasporto. Com’è noto, infatti, attualmente i costi minimi sono stati determinati solo dall’Osservatorio, non essendo stato perfezionato ad oggi nessun accordo di settore.

Tuttavia le segnalazioni dell’Autorità non potranno non avere effetti sull’attività dell’Osservatorio che si sta riunendo proprio in questi giorni. Determinante per i suoi lavori dovrebbe essere anche il decreto legge appena emanato dal Governo (D.L. 6.12.2011, n.201) che da una parte prevede l’immediata abrogazione di *“prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi”* (articolo 34 comma 3) e dall’altra potenzia la funzione dell’Antitrust legittimandola ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato; inoltre l’Autorità potrà ora emettere pareri motivati contro gli atti delle pubbliche amministrazioni ritenuti lesivi della concorrenza, rispetto ai quali le pubbliche amministrazioni saranno tenute a conformarsi entro 60 giorni, pena l’impugnazione dell’atto da parte della stessa Autorità (articolo 35).

Sulla materia dei costi minimi si potrebbero dunque aprire nuovi scenari in un’ottica di ritorno alle regole di mercato, anche se le associazioni dell’Unatras stanno già ventilando al Governo ipotesi di fermo dei servizi.

Si fa riserva di comunicare gli sviluppi della situazione.

Daniela Dringoli
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.223 e 220/11
Allegati tre
D/d

Rif. S1358



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
AGCM

Prot. 0070308 del: 29/11/2011 15:1

Documento: Principale-Registro: Part

11/11/2011 Roma
Aut. Gar. Concorrenza e del Mercato

Sen. Renato Schifani
Presidente del Senato della Repubblica
Piazza Madama
00186 Roma

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, intende segnalare, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, le possibili distorsioni del mercato derivanti dalle modifiche apportate dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'Autorità, nel ribadire i contenuti di una precedente Segnalazione inviata in data 15 luglio 2010¹, intende sottolineare come le modifiche apportate dalla nuova normativa – che prevedono i costi minimi di esercizio individuati negli accordi volontari di settore siano sottoposti al parere preventivo della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e pubblicati, ai fini della loro entrata in vigore, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - non appaiono idonee a eliminare il rischio che l'individuazione di costi minimi di servizio si traduca, di fatto, nella fissazione di tariffe minime.

Al riguardo l'Autorità precisa che, in ragione dei diversi compiti istituzionali attribuiti agli organi interessati, la valutazione preventiva del testo degli accordi effettuata dalla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, nonché l'efficacia degli stessi solo a seguito di approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non appaiono idonee a garantire il rispetto delle norme di concorrenza.

Al contrario, subordinare l'efficacia dei costi minimi di esercizio individuati dagli accordi volontari alla pubblicazione con decreto

¹ Cfr. Segnalazione AS723 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO, in Boll. n. 27/10.

ministeriale appare suscettibile di avallare la piena liceità degli stessi, pur in presenza di eventuali violazioni della normativa antitrust nella misura in cui l'individuazione dei costi minimi si traduca in una determinazione di tariffe minime.

Peraltro, l'articolo 83-*bis* appare incoerente con i commi 8 e 9 dell'art. 3 della legge 14 settembre 2011, n. 148, che prevedono l'abrogazione delle norme suscettibili di creare restrizioni anticoncorrenziali all'accesso e all'esercizio di attività economiche quali, espressamente, l'imposizione di prezzi minimi che rappresentano l'inevitabile conclusione del processo di individuazione dei costi minimi di esercizio da parte di associazioni di categoria.

In conclusione, l'Autorità, ribadendo quanto più volte sottolineato in materia di autotrasporto, e più in generale in materia di tariffe minime, auspica che l'esigenza di garantire il rispetto dei parametri di sicurezza, a cui volge principalmente la norma in questione, possa essere comunque soddisfatta attraverso misure più coerenti con i principi di tutela della concorrenza.

IL PRESIDENTE VICARIO

Antonio Pilati



S.O. alla G.U. n. 284 del 6.12.2011
DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

E M A N A

Il seguente decreto-legge:

Titolo I
Sviluppo ed equita'

*****OMISSIS*****

Titolo IV
Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza

*****OMISSIS*****

Capo II
Concorrenza

Art. 34

**Liberalizzazione delle attivita' economiche ed
eliminazione dei controlli ex-ante**

1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilita' ai beni e servizi sul territorio nazionale.

2. La disciplina delle attivita' economiche e' improntata al principio di liberta' di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalita'.

3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:

a) il divieto di esercizio di una attivita' economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica;

c) il divieto di esercizio di una attivita' economica in piu' sedi oppure in una o piu' aree geografiche;

d) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

e) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;

g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attivita' svolta.

4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attivita' economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalita'.

5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' tenuta a rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto del principio di proporzionalita' sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attivita' economiche.

6. Quando e' stabilita, ai sensi del comma 4, la necessita' di alcuni requisiti per l'esercizio di attivita' economiche, la loro comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l'attivita' puo' subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un

termine definito; restano salve le responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività stessa.

7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.

8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le professioni, i servizi finanziari come definiti dall'art. 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Art. 35

Potenziamento dell'Antitrust

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:

"21-bis (Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.

3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."

*****OMISSIS*****

Art. 50

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 2011

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze

Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Passera, Ministro dello sviluppo economico

Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Giarda, Ministro per i rapporti con il Parlamento

Visto, il Guardasigilli: Severino

COMUNICATO STAMPA UNATRAS

E' necessario un incontro immediato con il Governo

L'aumento delle accise che produce il duplice effetto di compromettere la già precaria situazione finanziaria delle aziende e di aumentare i costi di esercizio che le imprese non riusciranno a ribaltare sul mercato; il cartello dell'industria assicurativa che impone prezzi triplicati rispetto all'anno precedente agli autotrasportatori e sul quale non è stata presa alcuna iniziativa; la inopportuna e sbagliata posizione dell'antitrust che mira all'abolizione dei costi per la sicurezza; l'aumento delle giornate di divieto di circolazione per i mezzi pesanti; nessuno può ragionevolmente pensare che l'autotrasporto italiano sia in condizione di sostenere il peso di una situazione così drammatica. L'autotrasporto è pronto a fare la sua parte di sacrifici per il Paese ma è necessario che l'Esecutivo ci convochi in tempi strettissimi per discutere e trovare le migliori soluzioni nell'interesse generale e del settore del trasporto merci. In assenza di un incontro tempestivo l'Unatras convocherà i propri organi per assumere le decisioni conseguenti che non potranno escludere anche le azioni più estreme.

Roma, 7 dicembre 2011